

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**Decreto 23 dicembre 2002, n. 314
(Gazz. Uff., 14 febbraio, n. 37).**

Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, sul potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 21 marzo 2001, n. 75, che prevede un ulteriore incremento di dotazione organica per il profilo di vigile del fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante regolamento sull'espletamento dei servizi antincendi;

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, contenente norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 7 marzo 2002, che definisce l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 1997 ed in data 24 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2001;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto del personale dipendente dalle aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 2000, nonché il Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del citato CCNL, sottoscritto il 24 maggio 2000, stipulato presso l'ARAN in data 24 aprile 2002;

Visto il Contratto collettivo integrativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stipulato a livello di amministrazione centrale il 30 luglio 2002;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente regolamento:

**Articolo 1
Ambito della disciplina**

1. Il presente regolamento individua gli uffici dirigenziali generali che costituiscono le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: "Corpo nazionale", e ne determina le funzioni.

Articolo 2

Direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

1. Sono istituite le direzioni regionali ed interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a cui è preposto un dirigente generale del Corpo nazionale.

2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle seguenti regioni: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Friuli-Venezia Giulia. Le direzioni interregionali di cui al comma 1 sono istituite per le regioni Abruzzo e Molise, Marche e Umbria, Puglia e Basilicata, Veneto e Trentino-Alto Adige, ferme restando le competenze esclusive delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Gli ispettorati regionali ed interregionali istituiti presso le regioni di cui al comma 2 sono soppressi.

Articolo 3

Funzioni e compiti delle direzioni regionali ed interregionali

1. Le direzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono uffici di livello dirigenziale generale e svolgono in sede locale funzioni e compiti operativi e tecnici spettanti allo Stato in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi ed altri compiti assegnati dalla normativa vigente, nonché i compiti operativi e tecnici del Corpo nazionale in materia di protezione e di difesa civile.

2. I compiti di organizzazione, indirizzo e coordinamento in relazione alle funzioni di cui al comma 1 spettano al Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

3. Alle direzioni regionali ed interregionali sono attribuiti, oltre ai compiti già espressamente previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti di seguito indicati:

a) pianificazione e coordinamento degli obiettivi assegnati ai comandi provinciali, anche ai fini della ripartizione delle risorse economiche, umane e strumentali;

b) pianificazione e coordinamento delle attività di soccorso pubblico anche in ambito aeroportuale e portuale, prevenzione incendi, difesa civile e protezione civile per gli aspetti di competenza previsti dalle disposizioni vigenti e da espletarsi in sede periferica;

c) coordinamento delle componenti specialistiche del Corpo nazionale che operano in sede periferica, compresi il coordinamento operativo e la direzione dell'attività del personale del settore aereonavigante previsto nel Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto del personale dipendente dalle aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, anche ai fini del raccordo con l'Amministrazione centrale;

d) rappresentanza in sede regionale dell'amministrazione centrale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale ivi compresa la presidenza della delegazione trattante per la contrattazione integrativa periferica;

e) in attuazione delle direttive del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, pianificazione e coordinamento della formazione da effettuarsi in ambito regionale del personale permanente e volontario e delle attività di addestramento da svolgersi in sede provinciale;

f) pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete di rilevamento della radioattività ambientale, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui all'articolo 104 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e del Ministero delle comunicazioni in materia di ripartizione ed assegnazione delle frequenze;

g) coordinamento sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e di igiene sui luoghi di lavoro da parte dei comandi provinciali;

h) svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Articolo 4

Disposizioni transitorie e finali

1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli uffici delle direzioni regionali e interregionali con la definizione dei relativi compiti.

2. In attuazione del presente decreto di riordino le dotazioni organiche del Corpo nazionale sono rideterminate secondo l'allegata tabella A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione nelle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali, delle unità di personale risultanti dalle dotazioni organiche rideterminate nel presente regolamento.

3. Le assunzioni da effettuare in attuazione del piano annuale per il 2002, di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, tengono conto delle unità di personale utilizzate ai fini della rideterminazione della pianta organica di cui al presente regolamento.

4. L'attuazione del presente regolamento non comporta maggiori oneri a carico dello Stato.

Allegato unico

(Si omette l'allegato. N.d.R.)